



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 14 aprile 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di CIVITAVECCHIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 31/2026 _ componente CPO _ variazione sezione di iscrizione albo a seguito elezione.

Con il quesito del 3 marzo 2026 sono stati chiesti chiarimenti "in merito alla procedura da adottare a seguito dell'elezione di un componente per il CPO che, dopo le elezioni, ha variato la sezione di iscrizione con il passaggio dalla sezione B alla sezione A". In particolare, si chiede "se la modifica della sezione di iscrizione e la relativa anzianità incida sulla validità della nomina, e se, l'assenza di eventuali iscritti della sezione B tra i componenti CPO, possa inficiare l'esito delle elezioni".

Al riguardo si osserva che l'art. 8, comma 3 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati Pari Opportunità, approvato dal Consiglio Nazionale il 22 giugno 2023, prevede che *"Possono essere eletti gli iscritti nelle due Sezioni dell'Albo che godono dell'elettorato attivo e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari. I componenti del Comitato Pari Opportunità non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi."*

La norma citata nel definire i requisiti di elettorato passivo non individua alcuna anzianità di iscrizione nelle due sezioni dell'Albo e non riserva, a differenza di quanto avviene per il Consiglio dell'Ordine, alcun componente né agli iscritti nella sezione A dell'Albo, né agli iscritti nella sezione B dell'Albo. Ne consegue che il passaggio dalla sezione B alla sezione A dell'Albo non produce alcun effetto sulla validità dell'elezione del componente CPO.

Con i migliori saluti,

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio